

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 44 DEL 11 MAR. 1995

ATTO ISTITUTIVO DELLA CONSULTA TERZA ETÀ

ART.1

E' istituita dal Comune di Rivoli la Consulta Terza Età quale organo di consultazione, di proposta, di partecipazione e di informazione dei cittadini.

ART.2

FINALITÀ DELLA CONSULTA

La Consulta:

- 1) contribuisce attivamente all'elaborazione dei programmi comunali relativi alla terza età
- 2) favorisce l'effettiva partecipazione della popolazione anziana all'attività politica, culturale, economica e sociale della comunità rivolese
- 3) promuove ricerche sui problemi relativi alla condizione della terza età nel Comune e occasioni di confronto al fine di contribuire all'elaborazione dei programmi e all'attuazione delle iniziative del Comune di Rivoli
- 4) favorisce l'informazione dei cittadini sulle iniziative promosse da soggetti pubblici o privati
- 5) esprime parere sulle iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale a favore della popolazione anziana;

ART.3

COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

Fanno parte della Consulta:

- 1) l'Assessore alla Terza Età
- 2) un rappresentante effettivo ed uno supplente per ogni gruppo, associazione, comitato, organizzazione di anziani riconosciuto dall'amministrazione Comunale. Il rappresentante supplente, oltre a sostituire l'effettivo in caso di assenza, risulta automaticamente effettivo qualora quest'ultimo rassegni le proprie dimissioni o decada dalla carica. In caso di tre assenze consecutive ingiustificate il componente decade dalla carica. Il quorum utile per la validità delle sedute è fissato nella metà più uno dei componenti la Consulta;
- 3) un rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuna delle Confederazioni sindacali unitarie di zona. Il rappresentante supplente, oltre a sostituire l'effettivo in caso di assenza, risulta automaticamente effettivo qualora quest'ultimo rassegni le proprie dimissioni;
- 4) un rappresentante designato dall'USSL
- 5) cittadini che abbiano riconosciuta esperienza di carattere

scientifico, culturale, professionale sulla condizione della terza età nei suoi vari aspetti.

Il Sindaco prende atto, con proprio provvedimento, delle designazioni effettuate dalle associazioni e dalle organizzazioni.

ART. 4 FUNZIONAMENTO

La Consulta elegge nel suo seno il proprio presidente ed un vice presidente con funzioni vicarie.

La Consulta e i suoi organi durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

La Consulta può istituire dei gruppi permanenti e temporanei per l'esame di particolari argomenti.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

La convocazione può essere richiesta dal Sindaco, dall'Assessore alla Terza Età, dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente e da almeno 5 membri della Consulta stessa.

Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario e viene firmato, dopo averne dato lettura, dal segretario, dal Presidente e dall'Assessore alla Terza Età. Funge da segretario uno dei componenti della Consulta.

L'Amministrazione Comunale garantisce le sedi di riunione, i materiali necessari all'attività della Consulta per il buon funzionamento dell'organismo.

Nelle sue prime riunioni la Consulta approva il proprio regolamento interno secondo i principi di democrazia e delle norme dello Statuto Comunale.